

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1638)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1961

Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero del commercio con l'estero, al fine di favorire lo sviluppo degli scambi (organizzazione e finanziamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero, tutela e sviluppo delle esportazioni, indagini di mercato, pubblicazioni di propaganda, incremento esportazione di prodotti dell'artigianato) attua la maggior parte delle iniziative attraverso l'Istituto nazionale per il commercio estero, organo tecnico qualificato per l'assolvimento dei predetti compiti. L'Istituto stesso, peraltro, deve essere messo nelle condizioni finanziarie indispensabili per poter assolvere con prontezza i nuovi aumentati incarichi che a partire dal prossimo esercizio finanziario gli verranno attribuiti dal Ministero.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, con il quale si autorizza il Ministero del commercio con l'estero a concedere all'Istituto nazionale per il commercio estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, ed entro i limiti dei fondi stanziati nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti dell'onere previsto per le spese relative.

Come risulta dalla formulazione della nuova norma di legge, l'erogazione delle anticipazioni non comporta alcun maggior onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto.

La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.